

Area 3 - Viabilità, Edilizia scolastica e Pianificazione Urbanistica

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 662 DEL 03/05/2023

Proposta di determina Nr. 736 del 03/05/2023

OGGETTO: COMUNE DI TERAMO.
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (VIA) PER LA
COLTIVAZIONE E RISPRISTINO AMBIENTALE DI UNA CAVA DI GHIAIA,
SITA IN LOC. PIANO DELFICO DEL COMUNE DI TERAMO. RICHIEDENTE:
FERRETTI SRL.
PARERE RESO IN QUALITÀ DI SOGGETTO CON COMPETENZA
AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P." e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTO il Decreto del Presidente nr. 8 del 28/04/2023 avente ad oggetto "Decreto di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 3, denominata "Viabilità, Edilizia scolastica e Pianificazione urbanistica" in attuazione delle modifiche della macrostruttura e della microstruttura dell'Ente effettuata con Deliberazioni del Presidente della Provincia di Teramo n. 66 del 24/03/2023 e n. 91 del 24/04/2023 - Individuazione datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008";

VISTA la nota prot. n. 147695 del 03/04/2023, acquisita al protocollo provinciale in data 03/04/2023 al n. 8055, inviata dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio valutazioni ambientali, con allegata la documentazione riguardante la coltivazione e rispristino ambientale di una cava di ghiaia, sita in loc. Piano Delfico del Comune di Teramo;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata alla nota sopra richiamata;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nel suddetto Rapporto Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;

- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

PRESO ATTO che la Provincia di Teramo, con propria Determina Dirigenziale n° 380 del 17/03/2022, aveva già avuto modo di esprimere il proprio parere nel seguente modo:

“ESPRIMERE, relativamente all’istanza di apertura di una cava in località “Piano Delfico” nel Comune di Teramo, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d’Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 6326 del 16/03/2022, parere di compatibilità con le previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. in quanto si ritiene rispettato il dettato normativo dello strumento di pianificazione provinciale visto che:

- relativamente all’area interessata dalla previsione del P.T.C.P. di “area interesse bioecologico” (art. 5), si ritiene che l’intervento di abbassamento dell’altezza della scarpata morfologica individuata dal P.A.I. sia inquadrabile, per effetti prodotti e per modalità operative, quale intervento “di difesa idrogeologica, limitati alle zone di effettivo rischio, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica” che, nel caso di specie, è rappresentato dai lavori di abbassamento dell’altezza della scarpata morfologica. Inoltre, l’intervento proposto è effettivamente limitato all’eliminazione del rischio di scarpata individuato dal P.A.I. della Regione Abruzzo (pericolosità molto elevata - P3);

- relativamente all’area interessata dalla previsione del P.T.C.P. di “area di interesse paesaggistico ed ambientale (art. 9), si ritiene che l’attività di cava produca un “minimo impatto sul paesaggio” così come richiesto dalla normativa dello strumento provinciale, dal momento che, al termine dei lavori, la morfologia dell’area subisce limitate modificazioni e il progetto di ripristino contribuirà “a ripristinare in tempi brevi le condizioni idonee allo sviluppo delle colture agricole.” così come “i terreni interessati risulteranno idonei allo sfruttamento agricolo e pronti per lo svolgimento delle normali rotazioni colturali.”;

PRESCRIVERE quanto di seguito:

- al termine dei lavori di ripristino l’area dovrà essere coltivabile, recuperata ed effettivamente utilizzata ai fini agricoli non potendosi insediare su di essa attività in contrasto con la sopra richiamata normativa del P.T.C.P. che ammette solo le trasformazioni compatibili con l’attività agricola. Ogni altra destinazione al di fuori di quella agricola si pone in contrasto con la normativa dello strumento provinciale;

- la scarpata, come sagomata dopo i lavori, dovrà accogliere quella vegetazione ripariale tipica degli ambienti fluviali così come prescritto dall’art. 5 comma 7 delle N.T.A. del P.T.C.P.

PRESCRIVERE, inoltre, il rispetto della sagomatura finale del terreno e di tutte le indicazioni progettuali indicate nei documenti tecnici depositati;

ESPRIMERE il presente parere relativamente alla sola compatibilità dell’attività di cava alla normativa ed alle previsioni insediative del vigente P.T.C.P., di competenza di questo Ente, facendo salvi eventuali altri pareri espressi dagli Enti competenti in materia di vincoli.”;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio valutazioni ambientali, con la nota sopra richiamata ha avviato il procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA) ai sensi dell’art. 27bis del D. Lgs. 152/2006 chiedendo al pubblico interessato di presentare eventuali osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale;

VERIFICATO che, rispetto al precedente parere, la Ditta istante ha provveduto a depositare una documentazione integrativa consistente, per quanto di interesse e di competenza di questo Ente, nella “Relazione paesaggistica” e in una nota dall’oggetto “invio integrazioni per completezza documentale comma 3 art. 27 bis D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii e richiesta di proroga per la consegna di ulteriori integrazioni” in cui si dà risposta ad una serie di quesiti di richieste di integrazioni documentali poste dagli Enti competenti;

CONSIDERATO, altresì, che la proposta progettuale non è stata modificata nella sua impostazione iniziale;

CONFERMATE, quindi, tutte le considerazioni tecniche svolte da questo Ente nella già citata Determina Dirigenziale n° 380 del 17/03/2022 che qui si abbiano per riportate nella loro interezza;

CONFERMATO, altresì, che il presente parere viene espresso relativamente alla sola compatibilità dell'attività di cava alla normativa ed alle previsioni insediative del vigente P.T.C.P., di competenza di questo Ente, facendo salvi eventuali altri pareri espressi dagli Enti competenti in materia di vincoli;

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 10249 del 02/05/2023 nella quale si propone:

“confermare, relativamente alla coltivazione e ripristino ambientale di una cava di ghiaia, sita in loc. Piano Delfico del Comune di Teramo, il parere a suo tempo espresso con Determina Dirigenziale n° 380 del 17/03/2022 (parere di conformità con le previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P.) dal momento che il progetto non è stato modificato e le integrazioni depositate chiariscono ulteriormente alcuni aspetti legati alla attività estrattiva da porre in essere e ai suoi effetti sulle componenti ambientali.

Si ritiene, comunque, dover ribadire:

- relativamente all'area interessata dalla previsione del P.T.C.P. di “area interesse bio-ecologico” (art. 5), si ritiene che l'intervento di abbassamento dell'altezza della scarpata morfologica individuata dal P.A.I. sia inquadrabile, per effetti prodotti e per modalità operative, quale intervento “di difesa idrogeologica, limitati alle zone di effettivo rischio, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica” che, nel caso di specie, è rappresentato dai lavori di abbassamento dell'altezza della scarpata morfologica. Inoltre, l'intervento proposto è effettivamente limitato all'eliminazione del rischio di scarpata individuato dal P.A.I. della Regione Abruzzo (pericolosità molto elevata - P3);

- relativamente all'area interessata dalla previsione del P.T.C.P. di “area di interesse paesaggistico ed ambientale (art. 9), si ritiene che l'attività di cava produca un “minimo impatto sul paesaggio” così come richiesto dalla normativa dello strumento provinciale, dal momento che, al termine dei lavori, la morfologia dell'area subisce limitate modificazioni e il progetto di ripristino contribuirà “a ripristinare in tempi brevi le condizioni idonee allo sviluppo delle colture agricole.” così come “i terreni interessati risulteranno idonei allo sfruttamento agricolo e pronti per lo svolgimento delle normali rotazioni colturali.”;

- prescrivere che al termine dei lavori di ripristino l'area dovrà essere coltivabile, recuperata ed effettivamente utilizzata ai fini agricoli non potendosi insediare su di essa attività in contrasto con la sopra richiamata normativa del P.T.C.P. che ammette solo le trasformazioni compatibili con l'attività agricola. Ogni altra destinazione al di fuori di quella agricola si pone in contrasto con la normativa dello strumento provinciale;

- la scarpata, come sagomata dopo i lavori, dovrà accogliere quella vegetazione ripariale tipica degli ambienti fluviali così come prescritto dall'art. 5 comma 7 delle N.T.A. del P.T.C.P.;

- il rispetto della sagomatura finale del terreno e di tutte le indicazioni progettuali indicate nei documenti tecnici depositati;

Si ribadisce che il presente parere è relativo alla sola compatibilità dell'attività di cava alla normativa ed alle previsioni insediative del vigente P.T.C.P., di competenza di questo Ente, facendo salvi eventuali altri pareri espressi dagli Enti competenti in materia di vincoli.”;

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;

- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto a conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

VISTE :

- la delibera di Consiglio n° 12 del 14.03.2023 avente ad oggetto "PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025, PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2023/2024 E RISPETTIVI ELENCHI ANNUALI 2023. APPROVAZIONE.
- la delibera di Consiglio n° 14 del 14.03.2023 avente ad oggetto "AREA 2--BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE -SETTORE 2.1: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023/2025- APPROVAZIONE (ARTT. 170 E 174 TUEL)
- la delibera di Consiglio n° 15 del 14.03.2023 avente ad oggetto "AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E RELATIVI ALLEGATI - ADOZIONE SCHEMI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE AL PARERE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI AI SENSI DELL' ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014, E DELL'ART. 26, COMMA 2, DELLO STATUTO PROVINCIALE.
- la delibera di Consiglio n° 16 del 14.03.2023 avente ad oggetto "AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DEI RELATIVI ALLEGATI – ARTT. 162 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 267/2000, ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014

DATTO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 414 del 25/03/2022 e comunicato agli uffici con nota circolare n.7277 del 25 marzo 2022;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

CONFERMARE, in aderenza a quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 10249 del 02/05/2023, il contenuto della Determina Dirigenziale n° 380 del 17/03/2022, (parere di conformità alle previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P.), relativamente alla coltivazione e ripristino ambientale di una cava di ghiaia, sita in loc. Piano Delfico del Comune di Teramo, dal momento che il progetto non è stato modificato e le integrazioni depositate chiariscono ulteriormente alcuni aspetti legati alla attività estrattiva da porre in essere e ai suoi effetti sulle componenti ambientali;

RIBADIRE, comunque:

- relativamente all'area interessata dalla previsione del P.T.C.P. di "area interesse bio-ecologico" (art. 5), si ritiene che l'intervento di abbassamento dell'altezza della scarpata morfologica individuata dal P.A.I. sia inquadrabile, per effetti prodotti e per modalità operative, quale intervento "di difesa idrogeologica, limitati alle zone di effettivo rischio, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica" che, nel caso di specie, è rappresentato dai lavori di abbassamento dell'altezza della scarpata morfologica. Inoltre, l'intervento proposto è effettivamente limitato all'eliminazione del rischio di scarpata individuato dal P.A.I. della Regione Abruzzo (pericolosità molto elevata - P3);
- relativamente all'area interessata dalla previsione del P.T.C.P. di "area di interesse paesaggistico ed ambientale (art. 9), si ritiene che l'attività di cava produca un "minimo impatto sul paesaggio" così come richiesto dalla normativa dello strumento provinciale, dal momento che, al termine dei lavori, la morfologia dell'area subisce limitate modificazioni e il progetto di ripristino contribuirà "a ripristinare in tempi brevi le condizioni idonee allo sviluppo delle colture agricole." così come "i terreni interessati risulteranno idonei allo sfruttamento agricolo e pronti per lo svolgimento delle normali rotazioni colturali.";
- prescrivere che al termine dei lavori di ripristino l'area dovrà essere coltivabile, recuperata ed effettivamente utilizzata ai fini agricoli non potendosi insediare su di essa attività in contrasto con la sopra richiamata normativa del P.T.C.P. che ammette solo le trasformazioni compatibili con l'attività agricola. Ogni altra destinazione al di fuori di quella agricola si pone in contrasto con la normativa dello strumento provinciale;
- la scarpata, come sagomata dopo i lavori, dovrà accogliere quella vegetazione ripariale tipica degli ambienti fluviali così come prescritto dall'art. 5 comma 7 delle N.T.A. del P.T.C.P.;
- il rispetto della sagomatura finale del terreno e di tutte le indicazioni progettuali indicate nei documenti tecnici depositati;

RIBADIRE, inoltre, che il presente parere è relativo alla sola compatibilità dell'attività di cava alla normativa ed alle previsioni insediative del vigente P.T.C.P., di competenza di questo Ente, facendo salvi eventuali altri pareri espressi dagli Enti competenti in materia di vincoli.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

IL DIRIGENTE
Ranieri Francesco